



UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA

Regolamento per la procedura di sanatoria delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio e/o autorizzativo.

Approvato con Deliberazione di C.C. n.52/bis del 30/09/218

Art. 1 - Finalità e competenze

1. L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare efficace risposta alle situazioni riscontrate a seguito di verifiche all'interno del cimitero comunale, consente ai cittadini che ne faranno richiesta, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, la regolarizzazione degli usi irregolari delle sepolture private e di suolo cimiteriale.

2. L'Ufficio competente per la procedura di cui al presente Regolamento è l'Ufficio di Polizia Mortuaria, il quale svolge tutte le attività necessarie per il perfezionamento del procedimento di sanatoria, ivi compresa quella di ricezione ed esame delle domande, comunicazione dell'esito di accoglimento o rigetto e rilascio delle nuove concessioni.

Art. 2 - Ammissibilità alla regolarizzazione

1. Sono ammessi a regolarizzazione tutti gli usi irregolari di sepolture private e di suolo cimiteriale riscontrati o riscontrabili all'interno del cimitero comunale, più specificatamente tutte le negoziazioni delle sepolture intervenute a qualsiasi titolo tra privati (vendita, locazione, prestito, cessione gratuita non autorizzata dal Comune, cessione a seguito di benemerienze non autorizzate dal Comune, ecc.).

2. Il soggetto che richiederà di poter usufruire della sanatoria della propria posizione potrà ottenere dal Comune di Centola il rilascio della concessione cimiteriale a sanatoria, per il medesimo tipo di sepoltura, per la durata ed alla tariffa previsti dal presente Regolamento.

3. Nel caso in cui non verrà fatta richiesta da parte degli interessati, di poter usufruire della sanatoria della propria posizione, la sepoltura tornerà nella



disponibilità del Comune di Centola il quale provvederà a rientrarne materialmente in possesso.

Art. 3 - Modalità di accesso alla sanatoria

1. Al fine di accedere alla sanatoria gli interessati devono produrre, domanda in bollo corrente indirizzata al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di Centola.

2. Le domande, possono essere depositate a mano presso l'ufficio protocollo del comune, ovvero inviate per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo stesso ufficio.

3. Nella domanda dovrà inoltre essere precisato:

a) se la sepoltura è libera ovvero se è già di fatto utilizzata;

b) se la sepoltura è occupata, dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di sepoltura.

4. Alla domanda dovrà essere allegato ogni documento utile per la migliore individuazione della sepoltura della quale si chiede la sanatoria e/o dell'area cimiteriale in cui essa è situata.

Art. 4 - Versamento diritto di sanatoria

1. Per ottenere la sanatoria delle sepolture cimiteriali avvenute in Cappelle, Loculi e Ossari, prive di titolo concessorio l'interessato dovrà provvedere al pagamento della tariffa concessoria agevolata secondo la seguente tabella:

N.	Descrizione concessione sanatoria	importo tariffa concessione	Importo per registrazione atto	Diritti di segreteria e istruttoria	TOTALE	Oltre diritti di bollo e di rogito come per legge
1	Cappella	€ 675,00	€ 200,00	€ 25,00	€ 900,00	
2	Loculo	€ 250,00	€ 200,00	€ 25,00	€ 475,00	
3	Ossario	€ 90,00	€ 200,00	€ 25,00	€ 315,00	

2. Per ottenere la sanatoria delle sepolture cimiteriali in campi di inumazione comuni prive di titolo autorizzativo, l'interessato dovrà provvedere al pagamento della tariffa autorizzativa agevolata secondo la seguente tabella:

N.	Descrizione autorizzazione sanatoria	importo tariffa autorizzazione	Diritti di segreteria e istruttoria	TOTALE	Oltre diritti di bollo come per legge
1	Inumazione in campo comune	€ 50,00	€ 25,00	€ 75,00	

3. L'importo totale della tariffa agevolata dovrà essere versato per la sanatoria di qualunque manufatto (loculo, cappella, ossario) e sarà determinata con decorrenza rispettivamente da:

a) la prima data di sepoltura riportata sulla lapide sia per i loculi e per gli ossari in uso che per le sepolture in campo comune;



- b) la data riportata sulla lapide della prima sepoltura per le cappelle in uso;
- c) la data certa riportata in qualsiasi documento, che sia idoneo ed utile a stabilire la data di inizio dell'utilizzo della sepoltura per tutte le altre sepolture che non siano in uso all'interessato (in mancanza è ammessa dichiarazione dell'interessato).

4. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di sanatoria, il responsabile del procedimento, qualora non ravvisi la necessità di richiedere chiarimenti atti o documenti integrativi, comunica all'interessato l'accoglimento della domanda e determina l'importo della somma dovuta, ovvero rigetta l'istanza con adeguata motivazione.

Art. 5 - Modalità e condizioni per il versamento

1. Il versamento della somma, come determinata in virtù di quanto previsto dagli artt.3 e 4 del presente regolamento, dovrà essere effettuato dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art.4 e potrà essere effettuato con l'apposito bollettino di conto corrente postale che verrà inviato all'interessato unitamente alla comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di sanatoria.

Art. 6 - Atto di concessione in sanatoria

1. A seguito dell'avvenuto versamento dell'importo richiesto per la sanatoria l'interessato sarà ammesso a stipulare l'atto di concessione cimiteriale in sanatoria per la medesima sepoltura (loculo, cantera, cappella, ossario, inumazione) fatta oggetto della sanatoria.

2. La concessione in sanatoria sarà stipulata nel rispetto del regolamento Cimiteriale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 20/07/2010.

3. La concessione in sanatoria, in caso di morte del titolare originario e di mancato rinnovo della precedente concessione alla sua naturale scadenza, potrà essere intestata ad uno solo degli eredi legittimi.

4. La durata della concessione in sanatoria è stabilita con decorrenza dalla data di sepoltura riportata sulla lapide, se sepolcro utilizzato, oppure se non in utilizzo dalla data di possesso dichiarata con dichiarazione dal richiedente.

Art. 7 – Retrocessione delle aree e liberazione delle sepolture

1. La mancata richiesta di sanatoria e regolarizzazione degli usi irregolari delle sepolture private e del suolo cimiteriale comporterà il permanere della illegittimità dell'uso e/o occupazione delle stesse; conseguentemente esse dovranno essere immediatamente restituite dagli attuali utilizzatori nella piena disponibilità del Comune di Centola.



2. In caso di mancata e spontanea restituzione delle sepolture private e del suolo cimiteriale da parte dell'utilizzatore, il Comune di Centola provvederà a rientrarne coattivamente in possesso e saranno intraprese le opportune azioni di recupero del credito derivante dalla illegittima utilizzazione e/o occupazione. Per i loculi/cellette occupati si procederà d'ufficio all'estumulazione e/o esumazione delle salme nei modi e nei tempi previsti dalla normativa e Regolamenti vigenti. Le salme estumulate/esumate saranno collocate in ossario comune, se adeguatamente mineralizzate, ovvero inumate nel caso di non completa mineralizzazione. Tutte le spese sostenute dal Comune saranno addebitate a carico dei rispettivi familiari.

Art. 8 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 (quindici) giorni di legge dalla sua pubblicazione ai sensi di legge.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle norme di legge in materia di servizi cimiteriali ed al Regolamento Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 20/07/2010 per quanto applicabili.

Il Responsabile del Servizio

Polizia Mortuaria

Dott. Arch. Magno Battipaglia

